

COMUNICATO

CONCORSO MAGISTRATO TRIBUTARIO

Cari Amici,

Vi invito a leggere l'allegato articolo pubblicato da "Italia Oggi" di martedì 27 febbraio 2024.

Per il concorso di Magistrato Tributario il Decreto Legge PNRR approvato ieri dal Governo all'art. 26, in allegato, prevede le seguenti condizioni:

- n. 146 posti (68 + 78);
- non si applica più la riserva di posti per gli attuali giudici onorari;
- è prevista una prova preselettiva, ad eccezione per gli attuali giudici onorari;
- alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso;
- la prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati individuati mediante sorteggio tra le tre materie di diritto tributario, diritto civile e commerciale e redazione di una sentenza;
- sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta;
- non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi;
- per la prova orale restano ferme le 14 materie già previste;
- il MEF, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, deve bandire la procedura concorsuale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del succitato Decreto (si prevede entro maggio).

Cordiali saluti

Avv. Maurizio Villani

Si diventa giudici tributari dopo test, prova scritta e prova orale

Giudice tributario dopo tre livelli: test, prova scritta e prova orale. Gli aspiranti 68 giudici tributari si giocheranno il primo accesso alla nuova magistratura con un concorso a tappe. Prima la prova selettiva, in 75 minuti di tempo dovranno rispondere a quesiti a risposta multipla su diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale. Poi sarà la volta dello scritto e dell'orale. Sono queste le prime indicazioni sul bando concorso per l'arruolamento dei giudici tributari approdate nelle bozze del decreto legge Pnrr approvato ieri dal consiglio dei mi-

nistri. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla de-

terminazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e dunque 204 aspiranti giudici. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari,

amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento.

La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Cristina Bartelli

— © Riproduzione riservata — ■

(Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari)

1. Alla legge 31 agosto 2022, n.130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste nel comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge del 31 agosto 2022, n. 130. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al periodo precedente, che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La prova scritta consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non

inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 545, è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto compatibile.”;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura-concorsuale di cui al comma-10-bis dell'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, inserito dal comma 1, lettera a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

